

LA SCONCERTANTE E SUPERFICIALE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL PRESUNTO DIRITTO DEL FIGLIO ADOTTIVO DI CONOSCERE LA DONNA CHE LO HA PARTORITO

FRANCESCO SANTANERA

Su istanza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro del 13 dicembre 2012, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 278/2013 del 12-18 novembre 2013 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 28, comma 7 della legge 184/1983 come sostituito dall'articolo 177, comma 2 del decreto legislativo 196/2003 (1) «*nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicurare la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (...) su richiesta del figlio ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione*».

Al riguardo occorre tener presente che continua ad essere pienamente in vigore il 2° comma dell'articolo 93 dello stesso decreto legislativo 196/2003 che sancisce quanto segue: «*Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento*» (2).

Ne consegue che fino all'approvazione di una legge in merito, nessuna autorizzazione può essere rilasciata per la ricerca delle donne che hanno partorito e non hanno riconosciuto i loro nati, come l'Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, ha segnalato con lettera del 23 dicembre 2013 ai Primi Presidenti

(1) Il comma 2 dell'articolo 177 del decreto legislativo 196/2003 recita: «*Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396."*».

(2) Durante tutta la durata del segreto del parto (cento anni) la richiesta di accesso al certificato o alla cartella clinica può essere accolta relativamente ai dati sanitari relativi alla donna che ha dichiarato di non voler essere nominata.

della Corte di Appello, ai Presidenti e ai Procuratori della Repubblica dei Tribunali per i minorenni.

A mio avviso la sentenza è il frutto abnorme dell'ancora presente, ancorché vetusta e superata, concezione della filiazione, della maternità e della paternità fondata solo sul Dna, come risulta evidente dai termini usati dalla Corte costituzionale: "madre" per indicare la donna che non riconoscendo il proprio nato ha deciso di non diventare la sua mamma e "figlio" per designare il soggetto che non ha nemmeno visto la persona che lo ha procreato.

Inoltre la sentenza è di una superficialità allarmante in quanto non tiene in alcuna considerazione problemi estremamente importanti:

1. l'impegno dello Stato, assunto nei confronti di tutti i cittadini, di non comunicare ad alcuno, per almeno 100 anni, le generalità delle donne che, sulla base di detta garanzia, non hanno riconosciuto i loro nati;

2. il riconoscimento di un presunto diritto dei figli adottivi non riconosciuti ad accedere all'identità delle donne che li hanno procreati, senza tener conto delle devastanti conseguenze nei confronti dei nascituri (circa 400 all'anno), nonché delle gestanti che non intendono abortire e che non sono in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dei loro nati;

3. l'eventualità della presentazione di richieste per conoscere le donne che li hanno messi al mondo da parte dei loro nati per motivi non amicali (ricatti, denigrazioni, violenze anche fisiche, ecc.).

Violazione degli impegni assunti dallo Stato

Alle donne che non intendono riconoscere i loro nati, lo Stato si è impegnato con legge a non rendere noto il loro nominativo. Infatti l'articolo 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 stabilisce che «*la dichiarazione di nascita è resa*

da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata». Inoltre occorre tener presente il già citato 2° comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 196/2003 che consente di rendere note le generalità della donna esclusivamente dopo 100 anni dal parto solamente «a chi vi abbia interesse».

Le possibili nefaste conseguenze sui nascituri

A mio avviso il non riconoscimento del proprio nato non costituisce abbandono poiché, se il bambino viene immediatamente affidato dalla donna che l'ha partorito ai servizi socio-sanitari, la sua vita non è posta in pericolo, né il bambino subisce sofferenze o danni.

Infatti al neonato vengono fornite tutte le prestazioni di cui ha bisogno e, se i magistrati e gli operatori attuano correttamente le leggi vigenti, è accolto dopo pochi giorni da una famiglia, di cui dovrebbe essere stata accertata l'idoneità all'adozione.

Si verifica invece una situazione di vero e proprio abbandono non solo se il neonato viene lasciato in balia di se stesso, ma anche quando, non essendo il o i genitori in grado di provvedere direttamente alle sue esigenze, viene ricoverato in un istituto (3).

Infatti in questo caso il bambino non ha alcun riferimento stabile e continuo anche a causa dei turni orari del personale: subisce pertanto i devastanti effetti provocati dalla carenza di cure materne e paterne. Per i bambini la situazione è sicuramente più favorevole nei casi di accoglienza presso una comunità alloggio di tipo parafamiliare, ma resta irrisolto il basilare problema della continuità delle cure e la loro caratterizzazione familiare: impegno irrevocabile, rapporti affettivi e formativi reali, legami stabili e definitivi, ecc.

(3) A causa delle nocive conseguenze derivanti dal ricovero dei bambini in istituti a carattere di internato, i promotori della tutela della salute psico-fisica dei bambini hanno ottenuto dal Parlamento l'inserimento nella legge 149/2001 della seguente disposizione: «Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazioni e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia».

Come risulta da tutte le ricerche scientifiche condotte in merito alle conseguenze del ricovero di bambini in strutture residenziali emerge che le cure materne e paterne prodigate direttamente e con continuità, soprattutto nei primi anni di vita, rivestono una importanza fondamentale per l'armonico sviluppo dei fanciulli e che la privazione di dette cure ha ripercussioni fortemente negative, spesso permanenti, sulla loro formazione e quindi sulla loro futura personalità (4).

Gravi ostacoli a futuri non riconoscimenti

Se il legislatore stabilirà che le donne che non riconoscono il loro nato possono essere rintracciate durante l'arco della loro esistenza, vi è il fondato pericolo che questa procedura non venga più utilizzata da quelle donne che non scelgono l'aborto e che sarebbero costrette a ricorrere al parto clandestino con scarsa o nulla tutela sanitaria e con il successivo abbandono (in questo caso vero e selvaggio) dei loro nati per essere sicure che nessuno possa venire a conoscenza della situazione. In questi casi – com'è ovvio – numerosi e reali sono i pericoli riguardanti la salute dei nascituri poiché l'unico mezzo per evitare alla donna di essere rintracciata è il parto effettuato in una struttura non sanitaria (5).

Le esperienze italiane e straniere dimostrano altresì che sono assai frequenti gli infanticidi e le morti dei bambini abbandonati a loro stessi.

Dunque, il segreto del parto è la condizione *sine qua non* per consentire sia alle donne che non intendono né abortire, né provvedere al riconoscimento, sia ai loro nati la massima garanzia della loro salute non solo al momento del parto, ma durante tutta la gestazione.

(4) Di fondamentale importanza è stata la ricerca svolta nel 1950 da John Bowlby per conto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Al riguardo si veda il suo volume "Cure materne e igiene mentale del fanciullo" pubblicato nel 1957 dall'Editrice universitaria di Firenze. Le drammatiche condizioni dell'infanzia istituzionalizzata sono riferite nel libro di Bianca Guidetti Serra e Francesco Santanera, *Il Paese dei Celestini. Istituti di assistenza sotto processo*, Einaudi 1973. Una testimonianza diretta di un bambino ricoverato presso l'istituto Maria Vergine di Prato è fornita dal libro di Giuseppe Fucci "Infanzia calpestate – Adolescenza rubata", Casa editrice Menna, Avellino.

(5) Cfr. "L'insensato disegno di legge sulle culle/ruote presentato dal Senatore Massimo Garavaglia e le nostre proposte alternative", *Prospettive assistenziali*, n. 171, 2010.

Senza questa assoluta garanzia c'è il rischio reale dei parti clandestini che mettono in pericolo non solo l'integrità fisica delle donne e dei neonati, ma anche la loro vita.

Come risulta dall'articolo "La possibilità di non riconoscere il proprio figlio", pubblicato sul n. 142, 2003 di questa rivista, Catherine Bonnet aveva segnalato che in Germania, dove vige il riconoscimento obbligatorio, «in questi ultimi anni, 40 bambini all'anno sono stati abbandonati per strada. Due dozzine sono stati trovati morti». Aveva inoltre precisato che «per lottare contro queste esposizioni pericolose per la vita dei neonati, l'Associazione Sterni Park ha inaugurato il 5 aprile 2000 in Baviera e poi ad Amburgo il primo contenitore elettronico per bambini, la "babyklappe". È una forma moderna di ruota» (6).

Per quanto riguarda l'Inghilterra, altro Paese in cui il riconoscimento è obbligatorio, Catherine Bonnet aveva ricordato che «ricercatori delle Università di Oxford e di Warwick hanno intrapreso uno studio per meglio capire la situazione e trovare soluzioni di natura preventiva. Secondo le loro statistiche il numero dei bambini abbandonati per strada sarebbe in aumento e sarebbe passato da 7 nel 1975 a 56 nel 1997».

La stessa Bonnet aveva segnalato nell'articolo di cui sopra che negli Stati Uniti, altro Paese in cui è obbligatorio il riconoscimento dei propri nati «l'aumento dei bambini lasciati in strada ha suscitato l'attenzione di molti servizi. Secondo il Dipartimento "Health and human services" nel 1998 centocinque neonati, di cui 33 sono stati trovati morti, sarebbero stati abbandonati per strada a fronte dei 65 del 1991».

(6) Come aveva riferito *Il Giornale* del 3 febbraio 2001, in Germania era nata la prima bambina non riconosciuta, grazie al sostegno dell'Associazione "Projekt Findelkind" (Cfr. *Prospettive assistenziali*, n. 133, 2001). Nell'articolo "L'Europa in crisi riscopre la ruota degli innocenti" (Cfr. *Vita* del 26 giugno 2012) viene riferito che «In Germania sono presenti 99 "baby box", riedizione delle ruote e che, come risulta da un recente servizio della Bbc, dette culle sono «presenti soprattutto negli Stati Baltici e nell'Europa centro-orientale, dalla Germania alla Romania». Per quanto riguarda la Svizzera, il quotidiano *Avvenire* del 31 ottobre 2013 segnala che la clinica privata Linderhof aveva predisposto una culla/ruota esaudendo «una richiesta del Gran Consiglio federale da mettere a disposizione delle madri che non vogliono tenere i loro nati una "baby finestra"», precisando che «analoghe strutture sono in funzione a Olten e Davos» e che «la prima in assoluto è stata quella di Einsiedeln (sede di un celebre santuario mariano) che dal 2001 ad oggi ha accolto 8 bimbi» mentre «il Ticino ha annunciato l'apertura di una baby finestra all'ospedale San Giovanni di Bellinzona entro fine anno».

Ciò premesso, sulla base delle sue esperienze di psichiatra infantile e di psicoterapeuta, la Bonnet aveva affermato che «l'essenziale per ogni bambino non è tanto essere a conoscenza dei dettagli che hanno determinato il suo concepimento e la sua nascita, soprattutto se questi non sono altro che un insieme di obiettivi biologici, ma di essere protetti dalla nascita dal rischio di maltrattamenti e successivamente di crescere nella sicurezza affettiva di una famiglia, sia essa biologica o adottiva».

Particolarmente importanti sono le considerazioni svolte da Maria Teresa Pedrocco Biancardi sulle cause e sulle conseguenze della ricerca delle proprie origini biologiche da parte dei figli adottivi non riconosciuti alla nascita (7).

Prevedibili ricatti e altre violenze

Nella sentenza in oggetto la Corte costituzionale – altro elemento di sorprendente superficialità – non ha tenuto conto che la richiesta da parte delle persone non riconosciute alla nascita di conoscere le donne che le hanno partorite può anche essere avanzata allo scopo di ricattarle, di denigrarle, di sconvolgere il nucleo familiare da esse costituito nel prosieguo della loro vita o, peggio ancora, di procurare loro violenze anche fisiche.

Ricordo inoltre che nell'articolo "Il desiderio di conoscere le proprie origini: un nuovo diritto", pubblicato sul n. 103, 1993 di questa rivista, Alfredo Carlo Moro (8) aveva osservato che «l'esperienza dell'adozione ordinaria degli anni cinquanta, con la possibilità di ritorni dei genitori biologici, ci dice che ricatti economici sulla famiglia adottiva erano frequentissimi e assai pesanti, che interventi disturbanti sul ragazzo e sulla famiglia erano all'ordine del giorno, che molti ragazzi uscivano del tutto distrutti da queste esperienze», ed aveva aggiunto che «se si

(7) Cfr. l'articolo "La ricerca delle origini tra illusioni, ossessioni, equivoci: una possibile trappola per i figli adottivi", di Maria Teresa Pedrocco Biancardi, psicoterapeuta della famiglia, pubblicato sul n. 147, 2004 di *Prospettive assistenziali*.

(8) Il Consigliere di Cassazione Alfredo Carlo Moro ha presieduto il Tribunale per i minorenni di Roma, l'Associazione dei giudici minorili e l'Associazione italiana per la prevenzione dell'abuso all'infanzia. Ha pubblicato, fra gli altri, il libro "L'adozione speciale" edito da Giuffrè. Di particolare importanza il suo contributo "La famiglia come bisogno fondamentale del bambino" inserito nell'importante volume di Neera Fallaci, "Di mamma non ce n'è una sola – Voci di figli adottivi che raccontano la loro storia", Biblioteca Universale Rizzoli.

valutano con attenzione i benefici che possono derivare al minore dalla possibilità di conoscere la vera identità dei suoi genitori naturali e i danni che possono derivare alla sua vita e alla vita di altre persone si deve riconoscere che i secondi superano di gran lunga i primi e che perciò non è affatto consigliabile riconoscere, solo nel caso di adozione, questo diritto e predisporre strutture per attuarlo». Già allora peraltro Moro segnalava che il bisogno di conoscere le proprie origini «ritorna ad enfatizzare quel diritto del sangue che nella cultura degli anni settanta sembrava essere stato fortemente ridimensionato».

Nello stesso articolo Alfredo Carlo Moro aveva evidenziato la singolarità delle richieste volte ad ottenere il diritto di conoscere le generalità delle donne che non hanno riconosciuto i loro nati «mentre contemporaneamente si ritiene del tutto lecita l'inseminazione artificiale eterologa che di necessità non può non prevedere anche l'anonimato del donatore di seme». Aveva altresì osservato che «oggi – attraverso l'ingegneria genetica – anche la madre che ha partorito potrebbe non essere la madre biologica ma solo colei che per un certo tempo ha portato nel suo grembo il prodotto dell'incontro di ovuli che sono stati forniti da terzi».

Aveva altresì osservato che «non si è genitori solo se si è fisicamente generato un figlio; si è genitori nella misura in cui si è contribuito allo sviluppo fisico e psichico del soggetto accompagnandolo amorosamente nel suo difficile apprendistato di vita». Infatti «rapporti significativi nascono solo da questa relazione non dal dato biologico del gene». Alfredo Carlo Moro aveva altresì ricordato che «una antica liturgia greca dell'adozione usava la formula "da oggi tu sei mio figlio e oggi ti ho generato nell'amore"».

Segnalo inoltre che nell'articolo "Maternità surrogata groviglio anti-umano" *Avvenire* del 22 gennaio 2014 Assuntina Moresi riferisce quanto segue: «Se infatti il padre naturale continua a essere solo uno, le madri naturali possono essere due (tre, nel caso della manipolazione degli ovociti), una genitrice e l'altra gestazionale».

L'impraticabile "massima riservatezza"

Con allarmante faciloneria la Corte costituzionale ha stabilito che l'interpello della donna che

ha dichiarato di non voler essere nominata possa aver luogo assicurando «la massima riservatezza». Si tratta di una richiesta di impossibile attuazione. Infatti se viene scelta la procedura prevista dalle proposte di legge n. 784, 1874, 1901 e 1983 presentate alla Camera dei Deputati (9), il giudice che riceve l'istanza presentata dall'adottato non riconosciuto alla nascita deve rivolgersi (direttamente o tramite il personale del suo ufficio) all'Ufficio di Stato civile del Comune in cui questo è nato per individuare la struttura in cui è avvenuto il parto al fine di richiedere al personale addetto di consegnargli il plico in cui sono contenute le generalità della donna (10). Ottenuto il plico (che potrebbe essere aperto dal personale della succitata struttura) il giudice (e pertanto anche il personale della Cancelleria) viene a conoscenza del nominativo della donna che ha richiesto il segreto sul parto.

Quindi, direttamente o tramite l'addetto ai rapporti esterni, il giudice si rivolge all'Anagrafe tributaria per conoscere l'indirizzo della donna che nel frattempo (sono trascorsi alcuni decenni) molto probabilmente non abita più nella stessa città in cui aveva partorito. Di conseguenza il giudice, tramite la propria segreteria, sarà costretto a rivolgersi al magistrato (o ad un altro soggetto) del luogo in cui la donna abita.

Quest'ultimo, utilizzando il personale della Cancelleria, indirizza alla donna la convocazione (quasi sicuramente su carta intestata "Tribunale per i minorenni"), lettera che potrebbe essere aperta non solo dalla donna cui è indirizzata, ma anche da un familiare.

È facilmente prevedibile che le donne saranno sconvolte da quanto appreso dalla comunicazione ricevuta e molto facilmente saranno sconvolti anche i loro nuclei familiari (11). Al riguardo occorre considerare che dal 1950 al 2013 sono state oltre 90mila le donne che non hanno riconosciuto i loro nati.

Pertanto, considerate tutte le persone obbligatoriamente coinvolte per arrivare alle donne,

(9) I testi degli articoli delle proposte di legge n. 784, 1874, 1901 e 1983 sono riportati nell'allegato A.

(10) A questo riguardo occorre tener presente che è tuttora vigente il succitato 2° comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 196/2003.

(11) Numerose altre persone devono per forza di cose essere interpellate nei frequenti casi delle donne straniere, non inserite nell'Anagrafe tributaria e residenti all'estero.

non è assolutamente realizzabile «*la massima riservatezza*» posta dalla Corte costituzionale come condizione per interpellare quella che ha dichiarato di non voler essere nominata, condizione di cui non hanno tenuto conto i Parlamentari che hanno presentato le succitate proposte di legge.

Da un lato la realizzazione della «*massima riservatezza*» esige che una sola persona venga a conoscenza del nominativo della donna che al momento del parto non ha riconosciuto il neonato, in modo che si abbia la certezza di individuare il responsabile sotto i profili penale e civile e quindi anche il soggetto tenuto al risarcimento degli eventuali danni morali e materiali provocati nel caso l'informazione venisse divulgata.

Invece la conoscenza del nominativo della donna da parte di più persone consente a ciascuna di esse di diffondere la notizia senza essere individuata. In questi casi è alta la possibilità che le donne vengano ricattate.

Inoltre la lunga procedura illustrata può facilmente essere la causa di atti violenti nei confronti della donna e del suo nucleo familiare da parte di chi, fra le numerose persone portate a conoscenza di fatti fino a quel momento ignorati, potrebbe approfittare della situazione.

In ogni caso è allarmante il fatto che le donne, pur avendo agito nel pieno rispetto delle leggi e nell'interesse preminente dei loro nati, possano facilmente essere oggetto di ricatti, di diffamazione e di altre violenze, con le inevitabili nefaste conseguenze anche nei confronti dei loro congiunti (figli, nipoti, coniugi, ecc.) ignari di questa situazione non conosciuta in precedenza.

Offese le famiglie adottive

La Corte costituzionale ha gravemente offeso tutte le famiglie adottive poiché, mentre definisce «genitorialità naturale» il vincolo fra la procreatrice e il proprio nato, stabilisce che il rapporto fra i genitori adottivi e l'adottato sarebbe una «genitorialità giuridica» e quindi non naturale e quindi non effettiva. Secondo la Corte costituzionale si diventa genitori naturali e veri a tutti gli effetti con il semplice atto procreativo, anche da parte di coloro che nulla hanno fatto nei riguardi dei propri nati e nemmeno ne conoscono le sembianze!

In sostanza, secondo la Corte costituzionale, si è vere madri (e quindi anche veri padri) semplicemente a seguito dell'atto generativo, indipendentemente da ogni considerazione sugli aspetti affettivi, educativi e formativi della prole.

Poiché i genitori adottivi sarebbero dei semplici badanti/allevatori, dovrebbero essere anti-costituzionali anche le vigenti norme di legge che attribuiscono agli adottati lo *status* di figli legittimi a tutti gli effetti con l'instaurazione di pieni rapporti giuridici «addirittura» anche con i parenti degli adottanti.

Ricordo che, sulla base delle reali esigenze dei bambini soli, l'Anfaa si è impegnata negli anni '60 per ottenere l'adozione legittimante (legge 431/1967) non per realizzare «genitorialità giuridiche» – come sostiene la Corte costituzionale – ma per ottenere filiazioni, maternità e paternità vere in quanto fondate sul rapporto reciprocamente formativo fra i genitori (biologici o adottivi) ed i loro figli (biologici o adottivi) (12). Inoltre le iniziative erano costantemente rivolte ad evitare che l'adozione venisse utilizzata per sottrarre i bambini ai nuclei familiari in difficoltà (13).

Al riguardo è particolarmente importante l'ordinanza del 5 febbraio 1997 con la quale il Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, Camillo Losana, aveva respinto la richiesta di F. G., adottata con adozione legittimante all'età di sette anni, che chiedeva di

(12) Ho riportato la lunga e complessa azione svolta dall'Anfaa per ottenere l'approvazione della legge 431/1967 e la sua corretta attuazione nel volume «Adozione e bambini senza famiglia. Le iniziative dell'Anfaa», Edizioni Manni, 2013. Anche i figli adottivi non riconosciuti alla nascita da coloro che li hanno generati dovrebbero riconoscere l'enorme importanza delle leggi sull'adozione n. 431/1967 e 184/1983 a seguito delle quali il numero dei fanciulli ricoverati in istituti a carattere di internato è diminuito dai 310mila del 1960 agli attuali 20-30mila, costituiti soprattutto da minori stranieri non accompagnati, e che dal 1967 al 2013 sono stati adottati oltre 140mila fanciulli, di cui circa 40mila già stranieri.

In risposta ad alcune denigratorie insinuazioni che mi sono state segnalate, preciso che l'Anfaa non ha mai svolto attività per l'inserimento diretto di bambini presso famiglie adottive. Ha invece operato affinché questa funzione, compiuta anche da enti privati e da persone singole prima della legge 431/1967, venisse assegnata esclusivamente ai Tribunali per i minorenni e ai servizi socio-assistenziali degli enti pubblici. L'Anfaa è altresì intervenuta per promuovere l'inserimento presso famiglie adottive, scelte dal settore pubblico, di bambini con gravi handicap, ad esempio una bambina priva dei quattro arti e di un bambino completamente cieco.

(13) Cfr. Francesco Santanera, «L'utilizzo strumentale dell'adozione per l'illegittima sottrazione di minori dai loro congiunti in gravi difficoltà», *Prospettive assistenziali*, n. 178, 2012.

conoscere la propria identità di origine al fine della ripresa dei rapporti con quel nucleo, osservando giustamente quanto segue: «Dire che l'adottato avrebbe "un diritto" significa implicitamente dire che un legame tra il primo ed il secondo sussiste ancora; significa, in altre parole, far riferimento ad una "doppia genitorialità" che invece l'adozione legittimante italiana ha chiaramente voluto escludere» (14). Inoltre nel succitato provvedimento veniva rilevato che con l'adozione legittimante «l'adottato diventa figlio "soltanto" della famiglia adottiva e "non più" della famiglia d'origine» e che «la sola ipotesi che una conoscenza futura dell'adottato con i genitori di origine darebbe ai genitori adottivi e all'adottato stesso l'idea che l'adozione è bensì l'accettazione e l'accoglienza dell'adottato "proprio come un figlio", ma che tuttavia resta sempre sullo sfondo una famiglia "di riserva" (quella di origine)». Inoltre veniva segnalato che, a conoscenza avvenuta, c'è la devastante «possibilità di interferenze, di ricatti, di disturbi di una famiglia rispetto all'altra».

Patrimonio genetico e caratteristiche personali

Come avevo osservato su questa rivista (15) «certamente la base biologica dei figli adottivi è stata data da coloro che li hanno generati, anche se non si comprende per quali motivi logici, visto che il patrimonio genetico deriva dai due procreatori, venga sempre fatto riferimento alla donna e mai (o quasi) all'uomo» (16).

Avevo altresì affermato che «ben diversa è la situazione per quanto concerne gli altri aspetti del nostro essere, quelli che ci caratterizzano veramente come persone. Non si possono certo far risalire al proprio patrimonio genetico le nostre concezioni sui principi fondamentali e sui valori etici: doveri e diritti personali e socia-

(14) Il testo integrale dell'ordinanza è stato pubblicato sul n. 118, 1997 di questa rivista.

(15) Cfr. l'articolo "Una conseguenza aberrante della concezione Dna della filiazione, della maternità e della paternità", *Prospettive assistenziali*, n. 129, 2000. Si tenga altresì conto che, come è stato ricordato in precedenza, Assuntina Moresi ha segnalato su *Avvenire* del 22 gennaio 2014 che «le madri naturali possono essere due (tre, nel caso di manipolazione degli ovociti), una genitrice e l'altra gestazionale»

(16) La logica conseguenza della "genitorialità naturale" attribuita dalla Corte costituzionale alla procreazione dovrebbe essere l'imposizione del riconoscimento obbligatorio della donna procreatrice e l'individuazione dell'uomo procreatore.

li, giustizia, solidarietà, ecc. e sui nostri sentimenti: affetti, altruismo, onestà, ecc.».

Aggiungevo pertanto che «se la concezione della filiazione fondata sul Dna venisse perseguita, profonde e devastanti sarebbero le ripercussioni sul piano personale, familiare e sociale. In particolare, si provocherebbe una grave svalutazione non solo sul ruolo formativo dei genitori adottivi, ma soprattutto di quelli biologici che rappresentano il 99% delle madri e dei padri. Affermare che le radici delle persone sono individuate negli ovuli e negli spermatozoi, significa, infatti, negare i valori dell'educazione, della solidarietà familiare e sociale».

Sulla base della corrispondenza esclusiva tra filiazione e Dna non si comprendono i motivi in base ai quali i bambini ricoverati negli istituti di assistenza, compresi quelli con personale specializzato sotto il profilo professionale e numericamente adeguato, soffrono gravemente a causa della carenza di cure familiari e venga danneggiato, spesso in modo irreversibile, lo sviluppo della loro personalità. Inoltre le caratteristiche ed i comportamenti dei bambini-lupo sono una prova evidente dell'assoluta importanza dell'ambiente di vita per ognuno di noi.

Di notevole rilievo le affermazioni del Professor Renato Dulbecco, Premio Nobel per la medicina e responsabile della ricerca scientifica finalizzata alla creazione di una mappa del genoma umano. Nell'intervista rilasciata a Paolo Guzzanti su *La Stampa* del 25 marzo 1995 il Professor Dulbecco aveva sostenuto che da soggetti generatori a soggetti generati «non esiste una trasmissione di caratteri comportamentali (...). Non nego che possa passare anche qualche frammento genetico. Ma diversamente da quel che si crede, sono briciole». All'intervistatore che chiede: «Ma allora i figli, i padri, ...» il Premio Nobel aveva risposto: «Vince l'ambiente». E all'interrogativo del giornalista: «Se a casa Bach avessero adottato un trovatello...», Dulbecco aveva replicato: «Troverei ragionevole che sviluppasse un istinto musicale superiore alla media» aggiungendo che «la natura è molto democratica, anche se riserva qualche sottile linea aristocratica».

Genitori veri

1. Nel messaggio inviato agli organizzatori e ai partecipanti del convegno europeo "Bambini

senza famiglia e adozione: esigenze e diritti – Legislazione ed esperienze a confronto”, svoltosi a Milano il 15-16 maggio 1997, il compianto Cardinale Carlo Maria Martini aveva sottolineato «l'esigenza, molto avvertita da coloro che vivono personalmente questa forma di accoglienza, di vedere riconosciuti la piena dignità e il valore della filiazione e della genitorialità adottive, quali filiazioni e genitorialità vere. La maternità e la paternità – aveva precisato l'allora Arcivescovo di Milano – non si identificano semplicemente con la procreazione biologica, perché “nato da” non è sinonimo di “figlio di”».

2. Nell'incontro con le famiglie adottive del 5 settembre 2000 il Pontefice Giovanni Paolo II aveva affermato quanto segue: «Adottare dei bambini, sentendoli e trattandoli come veri figli, significa riconoscere che il rapporto tra genitori e figli non si misura solo sui parametri genetici. L'amore che genera è innanzitutto dono di sé. C'è una “generazione” che avviene attraverso l'accoglienza, la premura, la dedizione. Il rapporto che ne scaturisce è così intimo e duraturo, da non essere per nulla inferiore a quello fondato sull'appartenenza biologica. Quando esso, come nell'adozione, è anche giuridicamente tutelato, in una famiglia stabilmente legata dal vincolo matrimoniale, esso assicura al bambino quel clima sereno e quell'affetto, insieme paterno e materno, di cui egli ha bisogno per il suo pieno sviluppo umano. Proprio questo emerge dalla vostra esperienza. La vostra scelta e il vostro impegno sono un invito al coraggio e alla generosità per tutta la società, perché questo dono sia sempre più stimato, favorito e anche legalmente sostenuto».

3. Nel decreto sull'apostolato dei laici il Concilio Ecumenico Vaticano II ha inserito la seguente dichiarazione: «Fra le varie opere di apostolato familiare ci sia concesso di enumerare le seguenti: adottare come figli propri i bambini in stato di abbandono». Si osservi che l'espressione latina – e quindi quella ufficiale – del testo «*Infantes derelictos in filios adoptare*» dice molto di più di quanto risulti dalla traduzione italiana. Infatti «*in filios*» esprime, e giustamente, la risultanza effettiva di piena filiazione, mentre “come figli” è un semplice paragone.

4. Nel saggio “Théologie de l'adoption” (17),

(17) Il saggio era stato pubblicato su *Nouvelle Revue*

Padre Hyacinthe-Marie Oger aveva asserito che «il generare, il partorire un essere umano non è che un inizio. Che cosa diventerebbe il bambino più dotato del mondo se non fosse educato, amato, se l'ambiente umano venisse a mancargli improvvisamente? Lo si è potuto constatare chiaramente nell'esempio dei “bambini-lupo”».

Per quanto concerne la “natura” del bambino adottato, Padre Oger aveva osservato che l'adozione «non modifica “la natura” del bambino adottato, ma si potrà rilevare anzitutto che essa ha dei felici effetti sulla sua salute, sul suo sviluppo fisico e intellettuale, sul suo carattere... Basterebbe, per provarlo, paragonare tra loro bambini allevati in nidi e orfanotrofi e bambini a cui l'adozione ha permesso di vivere una vita familiare in una famiglia adottiva».

Dopo aver ricordato che l'adozione venne «accolta con favore dai primi cristiani: Ireneo, Anastasio, Giovanni Crisostomo, Cirillo di Alessandria, Agostino, Girolamo e molti altri», l'Autore riporta numerose segnalazioni fra le quali cito le seguenti:

a) «Chi accoglie nel mio nome un fanciullo come questo, accoglie me» (Mt. 15,5);

b) «In verità, voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù, per ricadere nel timore, ma avete ricevuto uno spirito di figli adottivi» (Rm. 8,15-17);

c) «Considerate, fratelli miei considerate i diritti che dà l'adozione, vedete come un uomo diventa figlio di colui che non gli ha dato la luce. Eppure, per la sua sola volontà, chi adotta acquista più diritti di chi l'ha messo al mondo» (Sant'Agostino, Sermone, 51, 16);

d) «Si è meno padre per la nascita di un bambino che per la saggia educazione che gli si dà. Essere madre non è tanto il generare quanto allevare saggiamente il bambino che ci dà la natura. Voi stessi ne rendete testimonianza che è la virtù e non la natura che ci onora del titolo di padre e madre» (Giovanni Crisostomo).

5. Anche Fedro era intervenuto mettendo in rilievo la vera genitorialità. Infatti nella favola “Il cane all'agnello” così si era espresso: «Disse un cane ad un agnello che belava tra le caprette: “Sciocco, ti sbagli, non è qui tua madre”, e gli addita lontano le pecore appartate. “Non

Théologique, n. 5, maggio 1962. La traduzione è riportata sul n. 3/4, 1968 di *Prospettive assistenziali*.

cerco quella che, per capriccio, concepisce e si porta quindi per determinati mesi l'ignoto peso, e infine quando il carico le cade se ne sgrava; ma cerco quella che mi nutre porgendomi la poppa e sottrae il latte ai suoi piccoli, perché non manchi a me". "Ma conta di più di quella che ti ha partorito". "Non è così. Dove mai ella seppe se nero o bianco io dovessi nascere? E di più; se avesse voluto generare una femmina, qual vantaggio avrebbe avuto essendo io nato maschio? (...) Perché quella, il cui potere fu nullo nel darmi la vita, dovrebbe contare di più di questa che ebbe compassione di me abbandonato e per propria scelta mi dona la sua dolce benevolenza? È la bontà e non la natura che fa i genitori"» (18).

L'estrema importanza della tempestiva e corretta informazione ai figli della loro adozione

La questione di legittimità costituzionale delle norme che non consentono alla persona non riconosciuta alla nascita di avere notizie in merito alle generalità della donna che l'ha procreata di cui alla sentenza in oggetto, è stata sollevata dalla signora M.R., nata nel 1963 e adottata con adozione legittimante nel 1969.

Come risulta dalla già citata ordinanza indirizzata alla Corte costituzionale dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro in data 13 dicembre 2012, la signora M.R. «aveva scoperto già adulta di essere stata adottata: la notizia le era stata data, per ferirla, nell'ambito del conflitto insorto con il marito da cui si è separata e divorziata».

Pertanto la signora M.R. è stata ingannata per molti anni dai suoi genitori adottivi: durante tutto questo periodo ha sempre ritenuto di essere la loro figlia in quanto da essi procreata. Aver appreso di essere stata generata da altri,

(18) Cfr. Luisa Alloero, Marisa Pavone e Anna Rosati, *Siamo tutti figli adottivi. Otto unità didattiche per parlare a scuola di maternità e paternità*, Rosenberg & Sellier, Torino. Di particolare importanza sono anche i seguenti volumi: Frida Tonizzo e Donata Micucci, *Adozione: perché e come*, Utet Libreria; Francesco Santanera, *Adozione e bambini senza famiglia. Le iniziative dell'Anfaa*, Manni Editore; Nicole Quémada, *Cure materne e adozione*, Utet Libreria; Emilia De Rienzo, Costanza Saccoccio, Frida Tonizzo e Giovanni Viarengo, *Storie di figli adottivi. L'adozione vista dai protagonisti*, Utet Libreria; Giulia Basano, *Nicola: un'adozione coraggiosa, Un bambino handicappato grave conquista una vita adulta autonoma*, Rosenberg & Sellier; Francesca Maria Netto, *Ti racconto l'adozione. Una storia per i bambini illustrata a colori da Pucci Violi*, Utet Libreria.

ha inevitabilmente provocato conseguenze traumatiche e forse persistenti, non solo per essere stata ingannata dai genitori adottivi, ma anche perché – purtroppo – l'opinione pubblica assolutamente prevalente considera ancora che "figlio di" corrisponda sempre e solo a "nato da".

Come avevo segnalato anni fa (19) «l'informazione corretta al bambino sulla situazione di figlio adottivo è il problema fondamentale dell'adozione». Avevo altresì precisato che «nell'informazione confluiscono tutte le problematiche di fondo del rapporto adozionale» e che «i rapporti personali, specialmente quelli fra genitori e figli, sono così coinvolgenti sul piano emotivo e così ricchi di sfumature anche piccole, ma sempre importanti, che non è possibile mascherarne e tanto meno nascondere la vera natura» e che «un corretto rapporto educativo ed affettivo, così intenso come quello adottivo, non può avere come riferimento di fondo la falsità».

Purtroppo vi sono ancora numerosi genitori adottivi che, fortemente influenzati dalla ancora dominante pseudo cultura del "vincolo di sangue", non impostano il rapporto con i loro figli adottivi sulla verità.

D'altra parte – fatto gravissimo – vi sono ancora operatori che affidano bambini a scopo di adozione senza compiere i doverosi indispensabili accertamenti sulle effettive disponibilità e capacità degli aspiranti adottanti nono-

(19) Cfr. Francesco Santanera, "L'informazione al figlio adottivo", *Prospettive assistenziali* n. 66, 1984. Il testo integrale dell'articolo è reperibile sul sito www.fondazionepromozionesociale.it. Nello stesso sito vi sono numerosi altri articoli pubblicati su questa rivista in merito alla filiazione, alla maternità e alla paternità adottive tra i quali segnalo i seguenti: Donatella Guidi e Silvana Bosi, "Essere genitori adottivi oggi", n. 103, 1993; Enzo e Monica Quirico, "La storia di Chiara", n. 115, 1996; "Testimonianze di figli adottivi", n. 121, 1998; Massimo Dogliotti, "Maternità, paternità e genitorialità biologica", n. 127, 1999; Dante Ghezzi, "L'adozione: diventare madri, padri e figli", n. 130, 2000; "Nuovo concetto di filiazione e diritto al riposo giornaliero retribuito delle madri adottive: una sentenza innovativa", n. 139, 2002; Gabriella Cappellaro, "Il diritto alla famiglia dei bambini piccolissimi", n. 145, 2004 e Emilia De Rienzo, "L'adozione nei regni animale e vegetale", n. 150, 2005; "Principi fondamentali e irrinunciabili in materia di adozione e affidamento familiare di minori", n. 163, 2008; "Proposta di legge sui figli adottivi: c'è il pericolo che favorisca i parti clandestini e gli infanticidi", n. 167, 2009; Marisa Persiani, "Considerazioni riguardanti le proposte di legge sull'accesso all'identità dei genitori biologici da parte degli adottati adulti", n. 171, 2010; "Requisiti di qualità per gli interventi a favore dei minori adottati", n. 179, 2012; Frida Tonizzo, "Considerazioni in merito alla legge sul riconoscimento dei figli naturali", n. 182, 2013.

stante che il loro numero sia sempre stato di gran lunga superiore a quello dei bambini dichiarati adottabili: la selezione/preparazione degli aspiranti adottanti dovrebbe essere un impegno ineludibile per evitare i fallimenti ed i relativi traumi che colpiscono, spesso duramente, sia per i figli che per i genitori adottivi.

Vi sono poi operatori del settore che esprimono posizioni assolutamente negative. Al riguardo si veda sul n. 166, 2009 di questa rivista la segnalazione del volume *“Portato da una cometa. Il viaggio dell'adozione”* a cura di Silvana Lucariello, referente di uno dei cinque poli per l'adozione di Napoli.

Proposte

Come è stato chiarito in precedenza non è assolutamente possibile garantire la «*massima riservatezza*» imposta dalla sentenza in oggetto dalla Corte costituzionale se viene prevista una procedura fondata sulla ricerca delle donne che non hanno riconosciuto i loro nati.

D'altra parte lo Stato dovrebbe rispettare l'impegno assunto con proprie leggi volte a:

- a) consentire alla donna, compresa quella coniugata, di non riconoscere il proprio nato;
- b) garantire per almeno 100 anni il segreto delle generalità della donna che non ha riconosciuto il proprio nato.

Inoltre, come dovrebbe essere ovvio per tutti, le aspirazioni anche profonde di ciascuno di noi non devono mai compromettere i diritti fondamentali degli altri nostri concittadini.

Pertanto la richiesta dei figli adottivi di conoscere le donne che li hanno partoriti e non riconosciuti, può essere attuata esclusivamente se le procedure previste non rischiano di danneggiare le migliaia di donne che, come previsto dalle leggi in vigore, avevano deciso e decideranno il non riconoscimento dei loro nati senza mettere in pericolo la loro vita. Al riguardo ricordo nuovamente che dal 1950 al 2013 sono state oltre 90mila le donne che non hanno riconosciuto i loro nati (20).

Contrastando nettamente con le sopra riportate considerazioni le proposte di legge presentate alla Camera dei Deputati con i numeri 784,

(20) Dal 1872 al 1950 non sono stati riconosciuti alla nascita 1.591.480 bambini. Il loro numero annuo è diminuito dai 33.847 del 1872 ai 5.265 del 1950. Dal 1986 i minori non riconosciuti alla nascita sono costantemente circa 400 all'anno.

1874, 1901 e 1983, il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e la Fondazione promozione sociale onlus hanno richiesto ai Parlamentari presentatori di provvedere con la massima urgenza al loro ritiro.

A mio avviso è invece corretta la procedura prevista dalla proposta di legge (di cui si riporta in questo numero la relazione e il testo) presentata alla Camera dei Deputati il 23 gennaio 2014 dall'On. Rossomando in cui viene stabilito che:

1. a conferma delle vigenti norme concernenti il segreto del parto, la donna che non ha riconosciuto il proprio nato può segnalare la sua disponibilità ad incontrarlo mediante comunicazione scritta al Garante per la protezione dei dati personali;

2. la persona non riconosciuta alla nascita che ha superato l'età di 25 anni, può trasmettere al Tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'adozione la richiesta di conoscere la donna che l'ha partorito;

3. il Tribunale per i minorenni esamina detta richiesta e, qualora essa sia conforme alle norme di legge, la trasmette al Garante di cui sopra;

4. nei casi in cui alla richiesta di cui sopra corrisponda la disponibilità della donna, il Garante, avvalendosi dei servizi sociali degli Enti gestori della attività socio-assistenziali, organizza il loro primo incontro;

5. il figlio adottivo è tenuto a mantenere il segreto sulle generalità della donna, segreto che deve essere assicurato anche dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché dagli operatori degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali.

Allegato A

Testo della proposta di legge n. 784, presentata alla Camera dei Deputati il 16 aprile 2013 dagli On. Bossa, Murer, Argentin e Sbröllini.

Articolo 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. L'adottato può accedere a informazioni che riguardano la sua origine, comprese quelle concernenti la procedura di adozione, i dati sanitari, i periodi di permanenza in istituti o altro, con l'unica

esclusione dell'identità dei genitori biologici qualora egli non sia stato riconosciuto alla nascita. In tale ultima ipotesi, previa richiesta dell'adottato che abbia compiuto i venticinque anni di età, il tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato, valutato il caso, è tenuto a informare la madre e il padre naturali della richiesta di accesso alle informazioni da parte dello stesso adottato e a richiedere il loro consenso al superamento dell'anonimato. Qualora la madre risulti deceduta e il padre risulti deceduto o non identificabile, il medesimo tribunale, su richiesta dell'interessato, procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le loro generalità e le loro anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili e le cause del decesso, nonché il deposito di loro organi presso banche sanitarie».

Testo della proposta di legge n. 1874, presentata alla Camera dei Deputati il 3 dicembre 2013 dagli On. Marzano, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Iori, Laforgia, Malpezzi, Martelli, Pierdomenico Martino, Morani, Nesi, Paris, Pastorino, Rotta, Rubinato, Tentori, Tinagli.

Articolo 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Qualora la madre dell'adottato abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, l'accesso alle informazioni è subordinato alla rimozione dell'irreversibilità del segreto. Previa richiesta dell'adottato che abbia compiuto i venticinque anni di età, il tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato, valutato il caso, è tenuto a informare la madre e il padre naturali della richiesta di accesso alle informazioni da parte dello stesso adottato e a verificare la perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata. Qualora la madre risulti deceduta e il padre risulti deceduto o non identificabile, il medesimo tribunale, su richiesta dell'interessato, procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le loro generalità e le loro anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili e le cause del decesso, nonché il deposito di loro organi presso banche sanitarie».

Testo della proposta di legge n. 1901, presentata alla Camera dei Deputati il 19 dicembre 2013 dall'On. Sarro.

Articolo 1.

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'adottato, compiuta l'età di venticinque anni, può accedere a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Gli enti e le istituzioni, pubblici o privati, sono tenuti a fornire allo stesso tutte le informazioni di cui sono in possesso»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'adottato, compiuta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, può accedere alle informazioni di cui al comma 5, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritiene opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, ove l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, l'accesso alle informazioni è autorizzato dal tribunale per i minorenni, all'esito di procedura identica a quella prevista dal comma 7, qualora i genitori dell'adottato siano deceduti, risultino irreperibili o, interpellati, abbiano fornito il loro consenso. In assenza di tali condizioni il tribunale per i minorenni può autorizzare unicamente l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, ove sussistono ragioni legate alla salute psicofisica del richiedente»;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. In ogni caso l'adottato che non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre, ovvero quando anche uno solo dei genitori ha dichiarato di non voler essere nominato, al compimento del quarantesimo anno di età, accede liberamente a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.

«8-ter. L'accesso alle informazioni di cui al presente articolo non interferisce e non modifica il regime previsto dal terzo comma dell'articolo 27».

Testo della proposta di legge n. 1983, presentata alla Camera dei Deputati il 22 gennaio 2014 dagli On. Antimo Cesaro, Andrea Romano, D'Agostino, Dambruoso, Galgano, Mazziotti Di Celso, Molea, Rabino, Sottanelli, Tinagli, Vecchio, Vargiu, Vezzali, Zanetti, Formisano, Nesi, Fitzgerald Nissoli.

Articolo 1.

1. L'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 28. – 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione e i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

«2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

«3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio devono rifiutarsi di fornire, all'adottato minore di venticinque anni, notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

«4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

«5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. A tale fine, gli enti e le istituzioni pubbliche e private sono tenuti a fornire all'adottato tutte le informazioni di cui sono in possesso.

«6. L'adottato può accedere alle informazioni in cui al comma 5 raggiunta l'età di diciotto anni se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni che, sentite le persone di cui ritenga opportuno l'ascolto, autorizza o nega, con decreto motivato, l'accesso alle notizie richieste. La relativa istanza è presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato.

«7. L'adottato che non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale, raggiunta l'età di venticinque anni, può presentare richiesta al tribunale per i minorenni del luogo di residenza, al fine di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine, comprese quelle concernenti l'identità della madre naturale e, ove disponibili, del padre naturale, nonché quelle concernenti la procedura di adozione, dati sanitari, i periodi di permanenza in istituti o altro. Il tribunale è tenuto a informare la madre naturale della richiesta di accesso alle informazioni e a richiederne il consenso al superamento dell'anonimato. Nel caso di diniego da parte della madre, il tribunale autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, nonché a quelle riguardanti la provenienza geografica e le altre circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione della storia personale dell'adottato, compresa l'identità di eventuali fratelli e sorelle dell'adottato. La madre naturale può sempre rimuovere successivamente l'anonimato facendone richiesta al tribunale che l'ha interpellata.

«8. L'adottato che non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale può accedere liberamente, previa richiesta al tribunale per i minorenni del luogo di residenza, a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici qualora la madre risulti deceduta, irrimediabile o nell'incapacità di intendere e di volere, e in ogni caso al raggiungimento del quarantesimo anno di età. Il tribunale procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le generalità dei genitori naturali del richiedente e quelle di eventuali fratelli e sorelle, l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, l'eventuale presenza di patologie familiari ereditarie trasmissibili e le cause dell'eventuale decesso e a trasmetterle all'interessato.

«9. Le facoltà attribuite all'adottato dalle disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8 possono essere esercitate dai suoi diretti discendenti dopo la sua morte.

«10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le competenti strutture sanitarie sono tenute a provvedere alla raccolta dei dati anamnestici e sanitari delle donne che si avvalgono della facoltà di non riconoscere il proprio figlio».